

DISCIPLINA UTILIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITA' COMMERCIALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 dell'8.06.2010

□ Articolo 1 (Oggetto - tipologia)

1. La presente disciplina è indirizzata agli esercenti di attività concernenti la "somministrazione di alimenti e bevande" che intendono creare decoro urbano attraverso la collocazione di elementi di varia tipologia sul sito, di proprietà pubblica, affidato in concessione.

2. Ai fini e per gli effetti della presente disciplina, s' intendono per elementi di varia tipologia l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente sul sito, funzionali all'attività, che delimitano e arredano lo spazio pubblico utilizzato per servire prodotti all'aperto in prossimità ad un locale di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B).

3. Ai fini e per gli effetti della presente disciplina, la temporaneità s' intende riferita ad un periodo massimo di mesi tre dell'anno solare, consecutivi o non, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione .

4. Gli elementi sono classificati come di seguito indicati:

- tavoli e sedie;
- pedane;
- fioriere ed elementi di delimitazione;
- ombrelloni e/o gazebo ;

5. Tali elementi devono avere tipologie tali da garantire un intervento finalizzato a creare decoro.

Articolo 2 (Profili di regolamentazione generale per la collocazione delle strutture)

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda

contribuire a creare decoro attraverso la collocazione su suolo pubblico di elementi indicati nella presente disciplina, quindi costretto a sostenere costi a suo carico, dovrà manifestare tale intenzione nell'istanza di richiesta di suolo in concessione;

2. L'esercente che attuerà la collocazione di elementi di decoro sul sito concessogli, dovrà ottemperare al pagamento di una somma stabilita in € 25,00 mensili per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per un periodo massimo di tre mesi, consecutivi o non, dell'anno solare;

3. Tutti gli elementi elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.

Articolo 3

(Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo)

1. La superficie massima ammissibile assoggettabile alla presente disciplina e per la quale è possibile beneficiare di un pagamento fissato in € 25,00 mensili è pari a mq 15. Se l'esercente occuperà superfici inferiori dovrà comunque contribuire a versare la somma testé specificata.

2. L'occupazione di suolo deve realizzarsi di norma in prossimità dell'esercizio del concessionario e non deve occultare la segnaletica stradale verticale presente.

Articolo 4

(Concessione – Modalità per le richieste)

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B) che intenda collocare, su suolo pubblico, elementi di cui alla presente disciplina deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale nel rispetto delle normative vigenti.

2. Al fine di facilitare lo sviluppo del provvedimento per la concessione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare all'amministrazione comunale istanza secondo le modalità indicate nell'articolo 4 del regolamento approvato con delibera consiliare n.16 del 15.03.1999. Gli uffici competenti preposti all'istruttoria e al rilascio dell'autorizzazione alla concessione si riservano la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti descrittivi per facilitare l'istruttoria.

3. Agli esercenti, ai quali a seguito di istruttoria positiva da parte degli uffici competenti saranno concessi i benefici di cui agli artt. 2 e 3 della presente disciplina, sarà data comunicazione scritta.

4. Allo scadere del termine della concessione, ogni singolo elemento dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico. Gli elementi inoltre dovranno essere rimossi dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora esigenze della stessa lo ritenessero

necessario.

5. In qualsiasi momento l'Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità degli elementi installati e sulle prescrizioni eventualmente imposte, revocando la concessione agli esercenti che installano elementi diversi da quelli autorizzati o non rispettano le prescrizioni imposte .

Articolo 5 (Lavori nel sito e nel sottosuolo)

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi da parte di enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Ente provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.

Articolo 6 (Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private)

Qualsiasi danno arrecato: ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, consequenziale ad utilizzo improprio e difforme del suolo pubblico concesso dall'Amministrazione e funzionale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere risarcito dagli esercenti .

Articolo 7 (Manutenzione)

1. Tutte le componenti degli elementi in parola devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. L'area data in concessione deve essere mantenuta in perfetto stato igienico – sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico – estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta degli elementi collocati, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quanto altro occorresse

per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Articolo 8 (Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni)

1. La concessione può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento da parte degli uffici comunali competenti, quando l'Amministrazione comunale deve utilizzare diversamente l'area interessata dall'installazione degli elementi .
2. La concessione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a. quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto agli elementi posti alla base della concessione, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b. qualora la mancanza di manutenzione comporti un nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
 - c. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - d. in caso di mancato pagamento dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 9 (Disposizioni finali e transitorie)

1. La presente disciplina entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione .
2. Per tutto concernente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non previsto con la presente disciplina trova attuazione il regolamento approvato con delibera consiliare n. 16 del 15.03.1999.

ALLEGATO. FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Definizione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in

concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Finalità

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Tipologie previste

Manufatti adottabili:

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro.

Occupazione

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi m 2.00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) I manufatti non devono debordare dall'area di concessione;
- b) Il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area, per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.